

Escluso il risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 27 gennaio 2022, n. 199 - Maisano, pres.; Russo, est. - (*Omissis*) s.r.l. (avv. Comandè) c. Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha premesso le circostanze che possono riassumersi come di seguito.

-OMISSIS-s.r.l., in data 25 maggio 2010, ha avanzato presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità istanza di autorizzazione unica (successivamente integrata in data 28 ottobre 2010) relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “-OMISSIS-” da realizzarsi nei comuni di -OMISSIS-(-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-).

A fronte dell'inerzia dell'Assessorato, con ricorso giurisdizionale depositato il 18 maggio 2011, la società ha proposto innanzi a questo Tribunale un giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sulla detta istanza (R.G. n. 1120/2011).

Con sentenza del 28 settembre 2011, n. -OMISSIS-, il ricorso è stato accolto, con condanna dell'Assessorato a pronunciarsi espressamente nel termine di trenta giorni.

L'amministrazione regionale, tuttavia, non ha avviato alcuna attività istruttoria ed ha anzi proposto appello avverso la detta sentenza.

Con ordinanza del 30 novembre 2011, n.-OMISSIS-, l'adito C.G.A. ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza.

Solo in data 11 maggio 2012, l'Assessorato ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi inerente il progetto.

In tale sede, la Società ha rappresentato che, rispetto alla configurazione originaria del progetto, aveva proceduto ad una riduzione, che lasciava inalterata l'area asservita e le opere di connessione e prevedeva la diminuzione della potenza da 30 a 9 Mw in ragione dello stralcio di uno dei 5 lotti originariamente previsti (segnatamente il “lotto 5” di potenza pari a 21,12 Mw).

In esito alla riunione, si è disposto che il progetto rimodulato venisse trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, con rinvio ad una nuova seduta.

Frattanto, con sentenza del 20 luglio 2012, n. -OMISSIS-, il C.G.A. ha respinto l'appello proposto dalla difesa erariale, confermando interamente la sentenza impugnata.

Successivamente, con il ricorso in esame, notificato il 9 ottobre 2012 e depositato il successivo 2 novembre, la società ha chiesto la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento dei danni dalla medesima asseritamente patiti in conseguenza del silenzio-inadempimento mantenuto sull'istanza.

Precisamente, ha chiesto il risarcimento, a titolo di danno emergente, delle spese occorse per il mantenimento della struttura organizzativa deputata alla realizzazione del progetto, delle spese di assistenza e consulenza legale affrontate per ottenere la condanna dell'amministrazione procedente a

provvedere sull'istanza, nonché dei costi relativi alla progettazione, all'acquisto dei diritti di opzione sulle aree di impianto, nonché all'istruzione del progetto, oltre alle spese vive sostenute durante l'iter procedimentale; a titolo di lucro cessante, ha chiesto la condanna al pagamento di una somma, da valutarsi in via equitativa, avendo quale parametro di riferimento la tariffa incentivante che sarebbe spettata alla società in caso di tempestiva autorizzazione dell'impianto.

Si sono costituiti per resistere al ricorso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la Presidenza della Regione Siciliana.

Con memoria del 19 novembre 2021, -OMISSIS-s.r.l. ha riferito che, successivamente alla proposizione del ricorso, la conferenza di servizi si è nuovamente riunita.

Nella seduta del 22 giugno 2015, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento Energia – Servizio X e del Dipartimento Acque e Rifiuti– Servizio X, mentre da parte di altre amministrazioni intervenute sono state formulate richieste di integrazione documentale.

Segnatamente, il rappresentante del Servizio 1 VIA/VAS ha chiesto di acquisire uno studio sull'effetto cumulo e uno studio sull'abbagliamento sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca; ha altresì richiesto che il lotto 5, stralciato nella ridotta configurazione progettuale, venisse mantenuto quale area da destinare ad eventuali opere di mitigazione ambientale; il rappresentante del MI.S.E. ha chiesto l'integrazione della documentazione per il rilascio del nulla osta per il riposizionamento delle condutture elettriche, scaturente dalla rimodulazione della configurazione progettuale.

La società ricorrente ha, quindi, trasmesso le integrazioni richieste dal Servizio 1 VIA/VAS, e, in data 21 marzo 2016, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di servizi.

In tale sede, è emersa la sopravvenienza di due circostanze ostative alla definizione positiva del procedimento autorizzativo e, precisamente, la sopravvenuta mancanza della disponibilità giuridica dei suoli e la dichiarazione della società Terna Rete Italia asserente l'abbandono del progetto da parte della società ricorrente.

-OMISSIS-s.r.l. in proposito ha evidenziato, nel corso della seduta, che il decorso di un lungo lasso di tempo dalla proposizione dell'istanza aveva comportato non solo la scadenza dei termini per l'esercizio delle opzioni contrattualizzate, ma anche la determinazione dei proprietari delle aree interessate dal progetto di non voler ulteriormente rinnovare le opzioni, in ragione dell'incertezza sulle tempistiche per l'esercizio delle stesse.

Con riferimento alla nota di Terna, la società ricorrente, a mezzo del proprio rappresentante, ha precisato che, dopo che, nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi, tenutasi il 22 giugno 2015, si era addivenuti ad una definizione di massima della nuova configurazione progettuale per una potenza pari a 10 MW, la società ricorrente aveva richiesto a Terna di rendere un nuovo preventivo di connessione per il progetto con potenza pari a 10 MW e che a quella data non aveva ancora ottenuto risposta.

In ragione della mancata disponibilità giuridica dei suoli e dell'assenza della soluzione di connessione alla rete di trasmissione nazionale ("S.T.M.G."), la Conferenza ha chiuso la seduta dichiarando la pratica improcedibile, senza che seguisse mai, da parte dell'Assessorato procedente, alcun provvedimento conclusivo del procedimento.

All'udienza pubblica del 20 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

In primo luogo, occorre rilevare che è errato ritenere, come sostiene parte ricorrente, che si sia svolto un unico procedimento amministrativo, avviato con l'istanza del 25 maggio 2010. Piuttosto, quando (in prossimità della prima conferenza di servizi, tenutasi in data 11 maggio 2012) -OMISSIS-s.r.l. – di sua esclusiva iniziativa - ha chiesto l'autorizzazione unica per il nuovo progetto di potenza inferiore rispetto alle previsioni iniziali, si è avviato un nuovo procedimento. La circostanza che l'area interessata fosse la medesima e che la potenza dell'impianto in progetto fosse stata ridotta non consente di considerare la successiva attività procedimentale una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, essendo mutato l'oggetto dell'istanza. Correttamente, pertanto,

l'amministrazione procedente ha chiesto che venissero acquisiti nuovi pareri, non potendosi ritenere gli assensi precedentemente resi riferiti implicitamente al nuovo progetto, poiché, peraltro, resi prima della sua elaborazione.

Ciò premesso, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, il procedimento ha avuto una sua conclusione e non è, pertanto, attualmente pendente. In occasione dell'ultima seduta della conferenza di servizi, tenutasi il 21 marzo 2016, è stata disposta l'archiviazione dell'istanza (ossia, sostanzialmente, l'esito negativo della procedura), attesa la carenza di alcuni dei presupposti necessari per il suo accoglimento, ossia la disponibilità dei suoli e la soluzione di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

A tale proposito, occorre osservare che, se il venir meno della disponibilità dei suoli è riconducibile al decorso del tempo complessivamente decorso dalla presentazione della prima istanza (e fermo restando quanto detto in relazione alla presentazione di due diverse istanze), non può dirsi altrettanto con riferimento alla mancanza della s.t.m.g., addebitabile unicamente alla società ricorrente.

È stata questa, infatti, a rinunciare al primo preventivo, relativo al progetto di potenza pari a 30 MW ed a chiedere, tardivamente, un nuovo preventivo per l'impianto da ultimo progettato; preventivo che, alla data dell'ultima conferenza di servizi (21 marzo 2016), non era stato ancora reso.

Poiché, dunque, dalla esposizione dei fatti emerge come non sia ravvisabile un danno riconducibile all'inerzia della p.a. – quanto piuttosto un avvicinarsi nel tempo della proposizione di diversi progetti (da 30, da 9 e da 10 Mw) - il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)